

Focus: Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza
- DLgs n. 14/2019 -

Tema	Articoli
Procedura di composizione assistita	1-10, 12-25, 344-345, 389-390
Piano attestato di risanamento	1-10, 37, 39, 56, 342, 389-390
Accordo di ristrutturazione dei debiti	1-10, 44, 45, 48, 52-55, 57-62, 64, 341-342, 389-390
Concordato preventivo	1-10, 40, 42, 44-48, 52-55, 84-120, 341-342, 389-390
Transazione fiscale	63, 389-390
Sovraindebitamento	65-73, 344-345, 351-352, 348, 389-390
Concordato minore	74-83
Liquidazione controllata sovraindebitato	268-277
Esdebitazione del sovraindebitato	282-283
Liquidazione giudiziale ("ex fallimento")	1-11, 26-43, 49-55, 121-239, 317-340, 346-347, 359-367, 389-390
Concordato giudiziale ("ex fallimentare")	240-253, 389-390
Disciplina della liquidazione per le società	267- 254-
Esdebitazione	278-281
Procedure per gruppi	284-292
Liquidazione coatta amministrativa	293-316, 343
Amministrazione straordinaria	350
Iniziative ministeriali	353-355
Albo professionisti	356-358
Norme sui lavoratori	368
Norme di coordinamento con altre leggi	369-374, 385-388
Modifiche al codice civile	375-384

Premessa

Il 14 febbraio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il D.lgs 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Con esso è stata data attuazione alla legge 19 ottobre 2017, n. 155, che aveva delegato il Governo per la riforma delle discipline della crisi e dell'insolvenza.

L'entrata in vigore del Codice, come si dirà nel dettaglio, è assai differita nel tempo, perché il legislatore delegato ha individuato la necessità di consentire agli interessati di adottare le misure necessarie all'attuazione della riforma e di svolgere un periodo adeguato di studio del nuovo apparato normativo.

In effetti, il codice presenta molteplici aspetti innovativi che meritano il dovuto approfondimento e un'opportuna sedimentazione. Le linee guida sono comunque evidenti e risiedono nella volontà di rafforzare il tentativo di salvare le realtà imprenditoriali in crisi ma ancora produttive, anche creando dei meccanismi di emersione tempestiva di detta crisi. Si è dato inoltre particolare rilievo all'esigenza di anticipare l'emersione della crisi di impresa con la previsione di procedure di allerta e composizione assistita della crisi che rappresentano la novità più rilevante del suindicato Codice. Il principio ispiratore dell'allerta, che recepisce le istanze maturate in ambito comunitario, intende assicurare una tempestiva rilevazione della crisi aziendale, in modo da prevenire quanto più possibile lo stato d'insolvenza dell'impresa. La concreta riuscita circa la capacità di anticipare l'emersione della crisi di impresa con la procedura di allerta e di composizione assistita della crisi, sarà un banco di prova decisivo per la riuscita della riforma.

Al riguardo, senza dubbio, sono significative le novità in tema di concordato preventivo, che affermano la netta preferenza per le soluzioni che garantiscono la continuità aziendale, con mantenimento anche dei livelli occupazionali, confinando l'ammissibilità delle proposte liquidatorie ai soli casi in cui il debitore si avvalga di risorse poste a disposizione da terzi (c.d. nuova finanza) idonee ad aumentare in modo apprezzabile le prospettive di soddisfacimento per i creditori.

Meno significative, ma comunque importanti, le novità che riguardano quella che da ora in poi si chiamerà "liquidazione giudiziale", in sostituzione del vecchio fallimento. Le nuove disposizioni mirano ad accelerare la procedura, affidandola a professionisti di elevata preparazione, snellendo la verifica del passivo e dirimendo alcune delle criticità precedentemente verificatesi nella fase di chiusura con giudizi pendenti.

La disposizione transitoria di cui all'**art. 389** detta il regime di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Codice, prevedendo una *vacatio legis* differenziata; in particolare il **16 marzo 2019** sono entrate in vigore:

- ✓ le disposizioni sulla competenza per le procedure di amministrazione straordinaria ed i gruppi di imprese di rilevanti dimensioni (articoli 27, comma 1 e 350), o che possono immediatamente agevolare l'attività istruttoria nelle procedure concorsuali (articoli 363 e 364);
- ✓ le modifiche del codice civile che hanno una funzione preparatoria dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di misure d'allerta;
- ✓ le disposizioni concernenti le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire, di cui alla parte terza del Codice.

Le restanti disposizioni, invece, entreranno in vigore dopo diciotto mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, vale a dire, il **15 agosto 2020**.

Resta inteso che le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo resteranno disciplinate secondo le disposizioni dettate dal R.D. n. 267/1942 c.d. legge fallimentare (art. 390).

La trattazione che segue tenterà di offrire un quadro sintetico sulle principali novità accennate, introdotte dal Codice della Crisi.

1. Procedura di allerta e composizione assistita della crisi

La procedura di allerta e di composizione assistita della crisi mira ad **anticipare l'emersione della crisi di impresa**, costituendo in questo senso uno strumento di sostegno diretto ad analizzare le cause della sofferenza economico-finanziaria dell'impresa, nonché a fornire un servizio di composizione della crisi, funzionale alle trattative per il raggiungimento dell'accordo con i creditori.

Ai sensi dell'**articolo 12**, gli strumenti di allerta svolgono la funzione di **rilevare tempestivamente la crisi dell'impresa e di sollecitare l'adozione delle misure più idonee alla sua composizione**, distinguendosi tra **oneri di segnalazione posti a carico di alcuni soggetti qualificati ed obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore**.

L'**articolo 12, commi 4 e 5**, definisce il perimetro di applicazione di tali strumenti, i cui destinatari si distinguono in:

- debitori che svolgono attività imprenditoriale con l'esclusione delle grandi imprese, dei gruppi di imprese di rilevante dimensione e delle società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante;
- imprese agricole e imprese minori, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, oltre che le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa ordinaria.

Il presupposto oggettivo della procedura è rappresentato dalla crisi, la cui definizione si rinviene nell'art. 2 come *"lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate"*.

i. Indicatori della crisi

L'**articolo 13** individua i cd. indicatori della crisi negli **squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale** svolta dal debitore, che possono incidere sulla **sostenibilità dei debiti per l'esercizio in corso o per i 6 mesi successivi e sulla continuità aziendale, tenuto conto della presenza di significativi e reiterati ritardi nei pagamenti di durata diversa in rapporto alle differenti categorie di debiti**.

Dunque, rappresentano indici significativi quelli che **misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri** rispetto a quelli di terzi. Il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili è incaricato di elaborare tali indici con cadenza almeno triennale, considerata ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni ISTAT, di modo tale che valutati unitariamente, faranno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa.

ii. Obblighi di segnalazione

a) Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, devono:

- verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente se l'assetto organizzativo dell'impresa sia adeguato, controllare se sussiste l'equilibrio economico-finanziario e identificare quale sia il prevedibile andamento della gestione;
- **segnalare immediatamente** all'organo amministrativo l'esistenza di **fondati indizi della crisi** (art. 14).

Con riferimento alle **modalità di presentazione della segnalazione**, il legislatore ha previsto che essa debba:

- essere **motivata, fatta per iscritto, comunicata a mezzo posta elettronica certificata** o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione;
- contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese.

In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione, nei successivi 60 giorni, delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, gli organi di controllo devono informare, senza indugio, l'**OCRI** (Organismo di composizione della crisi e dell'insolvenza), fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell'art. 2407, comma 1, c.c. quanto all'obbligo di segretezza.

b) L'Agenzia delle entrate, l'INPS e l'Agente della riscossione delle imposte hanno l'obbligo:

- di dare avviso al debitore che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante ai fini della segnalazione;
- di segnalare al debitore che, se entro 90 giorni dalla ricezione dell'avviso, egli non avrà (i) estinto o altrimenti (ii) regolarizzato la propria posizione o (iii) non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o (iii) domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, verrà fatta segnalazione all'OCRI, anche per la comunicazione agli organi di controllo della società (art. 15).

L'omessa segnalazione è posta a pena di inefficacia del titolo di prelazione sui crediti dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, nonché a pena di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione per Agente della riscossione.

iii. Organismo di composizione della crisi e dell'insolvenza (OCRI)

La nuova normativa prevede che l'OCRI sia **costituito presso ciascuna Camera di Commercio** e ad esso è affidato il compito di:

- **ricevere le segnalazioni** di indizi della crisi;
- **gestire il procedimento di allerta** ed assistere l'imprenditore, su propria istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi (artt. 16, 17 e 18).

La competenza territoriale dell'OCRI è legata al luogo ove si trova la sede legale dell'impresa.

Entro 15 giorni dalla ricezione della segnalazione o dell'istanza del debitore, l'OCRI convoca il debitore nonché i componenti di organi di controllo, se presenti, per l'audizione in via riservata e confidenziale.

Dopo aver sentito il debitore, e tenuto conto degli elementi di valutazione da questi forniti nonché dei dati e delle informazioni assunte, l'OCRI può disporre l'**archiviazione** della segnalazione:

- quando ritiene che **non sussista la crisi** o che si tratti di imprenditore al quale non si applicano gli strumenti di allerta;
- quando l'organo di controllo societario o, in sua mancanza, un professionista indipendente, **attesta l'esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni** per i quali sono decorsi 90 giorni dalla messa in mora, **per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti**, determini il mancato superamento delle soglie di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c).

Se invece l'OCRI rileva l'esistenza della crisi, individua con il debitore le possibili misure per porvi rimedio e fissa il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione.

L'OCRI può inoltre essere investito, su istanza del debitore, del **procedimento di composizione concordata della crisi**. In questo caso l'organismo deve:

- fissare un termine non superiore a 3 mesi, prorogabile per un massimo di altri 3 mesi, nel caso di positivi riscontri delle trattative per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa, curandone le trattative;
- acquisire una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa nonché un elenco dei creditori e dei titolari dei diritti reali o personali con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione (art. 19).

Se il procedimento di composizione concordata della crisi ha avuto **esito positivo**:

- l'accordo con i creditori deve avere forma scritta e deve essere depositato presso l'organismo;
- l'accordo non è ostensibile nei confronti di soggetti diversi da quelli che vi hanno aderito;
- l'accordo può essere iscritto nel registro delle imprese su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori.

iv. Misure protettive e premiali

La riforma riconosce al debitore che ha presentato l'istanza per la soluzione concordata della crisi di poter richiedere al Tribunale l'adozione di **misure protettive** necessarie per poter condurre a termine le trattative (art. 20).

Le misure protettive di carattere temporaneo potranno essere adottate ove necessarie per condurre utilmente a termine la trattativa con i creditori, revocabili in caso di frode ai creditori o quando il collegio di esperti riferisca che non vi è possibilità di addivenire ad una soluzione concordata della crisi.

L'OCRI deve invitare il debitore a presentare **domanda di accesso ad una procedura della crisi o dell'insolvenza** entro 30 giorni, allorquando:

- non sia stato concluso un accordo con i creditori entro il termine fissato per la ricerca di una soluzione concordata;
- permane la situazione di crisi.

La riforma intende **incentivare gli strumenti di allerta** di composizione della crisi, grazie all'introduzione delle **misure premiali, tra loro cumulabili, in favore dell'imprenditore che si è attivato tempestivamente per prevenire l'aggravarsi dello stato di crisi o che ha presentato domanda di accesso ad una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza** (art. 25).

2. Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza: concordato preventivo e liquidazione giudiziale

La principale novità introdotta dal Codice è costituita dall'adozione di **un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi e di insolvenza**, il cui esito è condizionato dall'oggetto della domanda dei soggetti legittimati ad agire. In particolare:

- la domanda di accesso ad una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza può essere **sempre** proposta dal debitore;
- la domanda di apertura della liquidazione giudiziale può essere presentata da una pluralità di soggetti tra cui il **debitore ma**, rispetto alla disciplina vigente, **anche dagli organi e dalle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa**;
- la domanda di liquidazione può essere presentata **anche da uno o più creditori o dal pubblico ministero** (art. 37).

Nel caso di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza il debitore deve depositare specifica documentazione (art. 39), tra cui la certificazione sulla situazione debitoria attinente a debiti (tributari e contributivi) o a premi assicurativi, nonché di una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nei 5 anni antecedenti.

i. Concordato preventivo

Con il concordato preventivo, il debitore realizza il soddisfacimento dei creditori mediante la **continuità aziendale** o la **liquidazione del patrimonio** (art. 84).

a) concordato in continuità aziendale

Il **concordato in continuità aziendale** è l'opzione che la nuova disciplina si propone di voler maggiormente valorizzare, in quanto finalizzata al **recupero** della capacità dell'impresa di rientrare risanata nel mercato.

La continuità aziendale può essere:

- **diretta** in capo all'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato;
- **indiretta** nel caso in cui sia prevista la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di un soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, affitto o conferimento di azienda in una o più società o a qualsiasi altro titolo (in questo caso deve essere assunto l'impegno di garantire, per un anno dall'omologazione la conservazione di almeno il 50% dei lavoratori impiegati dal debitore al momento del deposito del ricorso nell'azienda o nel ramo di azienda).

Il piano di concordato preventivo in continuità, diretta o indiretta, deve prevedere che l'attività di impresa sia **funzionale ad assicurare il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario nell'interesse prioritario dei creditori** oltre che dell'imprenditore. I creditori, nel caso di specie, devono essere soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale, ivi compreso il ricavato derivante dalla cessione del magazzino.

b) concordato liquidatorio

È invece possibile accedere al **concordato liquidatorio**, quando:

- l'apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il 10% il soddisfacimento dei creditori chirografari;

- i creditori chirografari devono, in ogni caso, essere soddisfatti nella misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo del credito chirografario (art. 84).

La proposta di concordato preventivo può dunque essere presentata dall'imprenditore che si trovi in stato di crisi o di insolvenza. Deve essere accompagnata da un **piano di attuazione** che deve essere **fattibile da un punto di vista giuridico ed economico**, cioè deve avere concrete possibilità di realizzazione; i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono ricevere una soddisfazione non integrale dei loro crediti a condizione che quest'ultima non sia inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione di beni o diritti su cui sussista la causa di prelazione, avuto riguardo al valore di mercato. Il valore di mercato deve essere decurtato del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o al diritto e della quota parte delle spese generali attestato da un professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario (art. 85).

Nel caso di concordato in continuità, è possibile una **moratoria della durata massima di 2 anni** dall'omologazione, anziché di un anno come previsto dal sistema vigente, per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti su cui sussiste una causa di prelazione (art. 86).

ii. Liquidazione giudiziale

La definizione di liquidazione giudiziale (art. 41) ha sostituito la tradizionale espressione "fallimento". Vale la pena sottolineare che si tratta di un cambiamento formale più che sostanziale, non presentando la disciplina dei cambiamenti radicali rispetto a quella del fallimento ma soltanto alcuni aggiustamenti che rispondono al principio generale volto a riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi, al fine di favorirne il superamento, in coerenza con i principi stabiliti dalla legge delega.

Le principali novità introdotte dalla nuova disciplina riguardano gli **effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori**. Si tratta di un gruppo di norme attuative del principio della *par condicio creditorum*. È particolarmente rilevante l'individuazione della **data** da cui calcolare a ritroso il c.d. **periodo sospetto**, che viene individuata in **quella in cui è stata presentata la domanda** cui è seguita la procedura di liquidazione giudiziale.

È confermata la legittimazione ad agire del curatore per quanto concerne l'**azione revocatoria ordinaria** finalizzata a veder dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile. La competenza è posta in capo al Tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale sia quando l'azione è diretta nei confronti del contraente immediato sia quando è rivolta contro i suoi aventi causa.

Per quanto concerne, invece, la questione degli **effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti**, la regola generale prevede la **sospensione** per i contratti che, alla data di apertura della procedura, risultano ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti, fino a quando il curatore non subentri al posto del debitore oppure decida di sciogliersi dal rapporto a meno che non sia già intervenuto il trasferimento del diritto per i contratti ad effetti reali. In questi casi, il contraente può mettere in mora il curatore, facendosi assegnare un termine non superiore a 60 giorni per l'esecuzione. La prosecuzione nel contratto comporta la prededucibilità dei crediti maturati in corso di procedura e l'altro contraente non ha diritto al risarcimento del danno, ma può presentare domanda di ammissione al passivo per il credito derivante dal mancato adempimento nel caso di scioglimento del contratto (art. 172).

Nel caso di **subentro** in un **contratto ad esecuzione continuata o periodica**, la nuova normativa prevede che il curatore debba pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati dopo l'apertura della liquidazione giudiziale. Il creditore, per contro, può chiedere l'ammissione al passivo in

base alla disciplina dei crediti concorsuali. La norma si propone, pertanto, di limitare le ipotesi di prededuzione (art. 179).

Per quanto concerne invece la disciplina del **contratto di affitto di azienda**, l'**art. 184** differenzia le conseguenze derivanti dall'apertura della liquidazione giudiziale a seconda che la procedura investa il concedente o l'affittuario:

- **se la procedura di liquidazione giudiziale è stata aperta nei confronti del concedente**, il contratto di affitto di azienda non si scioglie, ma il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può recedere entro 60 giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo (da insinuare al passivo come credito concorsuale), il cui ammontare viene determinato dal giudice delegato in caso di dissenso tra le parti;
- **se la procedura di liquidazione giudiziale è stata aperta nei confronti dell'affittuario**, il curatore può, in qualsiasi momento, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto corrispondendo al concedente un equo indennizzo (da insinuare al passivo come credito concorsuale) per l'anticipato recesso, il cui ammontare viene determinato del giudice delegato in caso di dissenso tra le parti;
- se viene esercitato il **recesso da parte del curatore** ed in ogni caso alla scadenza del contratto, si applica la disciplina prevista per la cessazione dell'esercizio provvisorio con conseguente esclusione della responsabilità della procedura per i debiti maturati a fronte della retrocessione alla liquidazione giudiziale di aziende o rami di aziende in deroga rispetto a quanto prescritto dall'**art. 2112** c.c. ed art. 2560 c.c..

→ **Focus: ammissione al passivo e ripartizione dell'attivo nella liquidazione giudiziale**

In merito ai **tempi e modalità di presentazione della domanda di ammissione al passivo**, si segnalano le seguenti disposizioni che costituiscono un elemento di **novità** rispetto al sistema attualmente vigente:

- è obbligatoria la presentazione della domanda di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura e ipotecati a garanzia di debiti altrui;
- il ricorso deve contenere la determinazione dell'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore, nei cui confronti è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale, è terzo datore d'ipoteca;
- deve essere indicato il codice fiscale del creditore e le coordinate bancarie dell'istante ovvero la dichiarazione di voler essere pagato con modalità diversa dall'accredito in conto corrente;
- è stato previsto che il procedimento introdotto con la domanda di ammissione al passivo è soggetto alla sospensione feriale dei termini ex art. 1 Legge n. 742/1969.

Per quanto concerne la **formazione e l'esecutività dello stato passivo**, è stabilita:

- l'efficacia meramente endoconcorsuale del decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal Tribunale all'esito delle impugnazioni limitatamente all'accertamento dei crediti;
- l'efficacia di giudicato per le decisioni sulle domande di rivendica o di restituzione (art. 204).

Inoltre con riferimento alle **domande tardive di ammissione al passivo, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili** si segnala che:

- sono considerate **tardive** le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili trasmesse al curatore **oltre il termine di 30 giorni** prima

dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di 6 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (in caso di particolare complessità della procedura, il Tribunale può prorogare il termine di 6 mesi fino a 12 mesi con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale);

- sono **ultra-tardive** le domande di ammissione al passivo di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili che sono trasmesse **oltre il termine di 6 mesi** dal decreto di esecutività dello stato passivo e fino a quando non sono state esaurite le ripartizioni dell'attivo. In tal caso la domanda ultra-tardiva è ammissibile soltanto se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre 60 giorni dal momento in cui è cessata la causa che ha impedito il deposito tempestivo (art. 208).

Per quanto concerne invece il **procedimento di ripartizione dell'attivo**:

- il curatore deve trasmettere ai creditori, **ogni 4 mesi** dalla data di deposito del decreto con cui è stato reso esecutivo lo stato passivo o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, un **prospetto delle somme disponibili**;
- il curatore deve altresì trasmettere ai creditori un **progetto di ripartizione** nel caso in cui l'entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile;
- il curatore deve indicare nel progetto di ripartizione le somme immediatamente ripartibili soltanto previo rilascio di una fideiussione autonoma, irrevocabile ed a prima richiesta rilasciata da uno dei soggetti previsti ex art. 574, comma 1, c.p.c., idonea a garantire la restituzione alla procedura, nonché le somme che risultino in eccesso oltre ad interessi, anche nel caso in cui sia in corso opposizione contro il decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo od impugnazione dei crediti ammessi o revocazione (art. 220).

Nel caso di **chiusura della procedura di liquidazione giudiziale di società di capitali per mancanza di insinuazioni al passivo o per il pagamento dei crediti e delle spese anche prima del riparto finale**, il curatore deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci ai fini delle deliberazioni necessarie per la ripresa dell'attività o per la sua cessazione ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti almeno il 20% del capitale sociale. La chiusura della procedura, in questo caso, si estende anche nei confronti dei soci a meno che non sia stata aperta la liquidazione giudiziale nei confronti del socio come imprenditore individuale (art. 256).

Si segnala che **l'esdebitazione non consente la riapertura della liquidazione giudiziale** che può, tuttavia, essere disposta dal tribunale, su istanza del debitore o di qualunque creditore entro il termine di 5 anni, quanto esiste qualche attività nel patrimonio dell'impresa tanto da rendere utile la riattivazione della procedura (art. 237).

→ **Focus: salvaguardia aziendale e tutela dei posti di lavoro nella liquidazione giudiziale**

Il legislatore ha modificato l'istituto dell'**esercizio provvisorio dell'impresa** al fine di incentivare la prosecuzione dell'attività anche nel corso della procedura di liquidazione giudiziale.

È difatti fissata la regola generale in forza della quale l'apertura della liquidazione giudiziale **non determina la cessazione dell'attività di impresa** quando (art. 211-213):

- il Tribunale ha autorizzato, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dall'interruzione può derivare un grave danno, a condizione che non arrechi pregiudizio ai creditori;

- il giudice delegato, su proposta del curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori, ha autorizzato con decreto motivato l'esercizio dell'impresa anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissando la durata della prosecuzione.

Durante il periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve convocare il comitato dei creditori almeno ogni 3 mesi, al fine di dare idonea informativa circa l'andamento della gestione e per pronunciarsi sulla opportunità di continuare l'esercizio. Il programma di liquidazione deve inoltre avere indicato un termine entro il quale deve avere inizio la procedura di liquidazione giudiziale.

→ **Focus: effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro subordinato**

Gli articoli 189, 190 e 191 del provvedimento in commento si occupano rispettivamente dei rapporti di lavoro subordinato, del trattamento NASpl e degli effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro in caso di liquidazione giudiziale.

L'art. 368 prevede invece un aggiornamento e coordinamento della normativa lavoristica alla luce delle novità introdotte dai suddetti artt. 189, 190 e 191. A questi tre articoli si aggiunge un altro raccordo operato dall' art. 376 che prevede la nuova dizione del secondo comma dell'art. 2119 del codice civile.

In particolare si evidenziano i seguenti rilevanti aspetti introdotti dalla normativa in questione.

- **Rapporti di lavoro subordinato**

L'art. 189 prevede che in caso di liquidazione giudiziale i rapporti di lavoro in corso alla data della sentenza dichiarativa della liquidazione sono sospesi e la suddetta liquidazione non costituisce il motivo di licenziamento. Tali rapporti di lavoro restano sospesi fino a quando il curatore potrà alternativamente:

- subentrare nella titolarità dei rapporti di lavoro comunicandolo agli stessi lavoratori, con l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, dalla data di apertura della liquidazione giudiziale;
- recedere dai rapporti di lavoro con relativa decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.

È importante sottolineare che il curatore è tenuto al recesso, qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l'assetto dell'organizzazione del lavoro.

Per quello che riguarda, invece, i tempi posti in capo al curatore, si prevede l'onere di trasmettere all'Ispettorato Territoriale del Lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale, entro trenta giorni dalla nomina, l'elenco dei dipendenti dell'impresa in forza al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale stessa. Se l'impresa occupa più di 50 dipendenti, il suddetto termine può essere prorogato dal giudice delegato di ulteriori trenta giorni.

In ogni caso, qualora siano decorsi quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro nei rapporti di lavoro, quelli che non sono già cessati si intendono risolti di diritto.

In deroga al suddetto limite dei quattro mesi, la sospensione può essere prorogata su iniziativa del curatore o del direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro del luogo in cui è stata aperta la liquidazione giudiziale, qualora esistano sussistenti possibilità di ripresa o trasferimento a terzi dell'azienda o di un suo ramo.

In questo caso, il curatore o il direttore dell'Ispezzorato territoriale competente possono chiedere al giudice delegato una proroga dei termini, che può essere concessa per un termine non superiore a otto mesi. Nel caso in cui i in cui il curatore non assuma alcuna decisione neanche al termine del periodo di proroga concesso, i rapporti di lavoro subordinato si intendono risolti di diritto.

Ai lavoratori nei cui confronti è stata disposta la proroga e decorrano i termini previsti senza alcuna decisione da parte del curatore, viene riconosciuta un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a otto mensilità, che è ammessa al passivo come credito successivo all'apertura della liquidazione giudiziale.

Tale procedura non si applica, invece, in caso di licenziamento collettivo previsto per i datori di lavoro così come disciplinato dagli articoli 4, comma 1 e 24, comma 1, della legge del 23 luglio 1991 n. 223. È il comma 6 dello stesso art. 189 del provvedimento in analisi che disciplina la regolamentazione delle procedure da seguire per i licenziamenti collettivi in caso di liquidazione giudiziale.

- **Trattamento NASpl**

L'art. 190 precisa, inoltre, che la cessazione del rapporto di lavoro verificatasi ai sensi delle disposizioni dell'art. 189 realizza una perdita involontaria dell'occupazione e pertanto garantisce al lavoratore la possibilità di ricorrere al trattamento NASpl.

- **Effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro**

Infine, l'art. 191 prevede che al trasferimento di azienda nell'ambito delle procedure di liquidazione giudiziale, concordato preventivo e al trasferimento d'azienda in esecuzione di accordi di ristrutturazione si applicano l'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, l'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 9 e le altre disposizioni vigenti in materia.

3. Composizione delle crisi da sovraindebitamento

L'articolo 2 lett. c) del Codice della crisi definisce il sovraindebitamento come *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore agricolo, dell'imprenditore minore, delle start – up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*. A tali soggetti sono destinate le procedure di composizione della crisi di sovraindebitamento: il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata; procedure per le quali è stata delineata una disciplina più semplice e specifica rispetto al procedimento unitario.

L'introduzione delle cosiddette **"procedure familiari"** (art. 74) è finalizzata ai soggetti sovraindebitati nel caso in cui questi siano familiari conviventi o quando la situazione di crisi del "gruppo familiare" abbia un'origine comune (es. successione ereditaria). In questi casi è consentita la possibilità di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi e si è previsto che il giudice, qualora le richieste non siano contestuali, adotti i provvedimenti più idonei per assicurare il coordinamento delle procedure collegate.

a) Piano di ristrutturazione dei debiti

Con riferimento alla procedura di ristrutturazione dei debiti proposta dal consumatore con l'ausilio dell'OCC (organismo di composizione della crisi), la disposizione di maggiore rilievo attiene alla **possibilità di prevedere con il piano anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di**

finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione, dalle operazioni di prestito su pegno con l'evidente obiettivo di liberare risorse a favore dei creditori e di soddisfare i crediti nell'ambito della operazione di sistemazione dei debiti. È stato poi affidato il compito all'OCC di indicare nella sua relazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita quantificato in misura inferiore al doppio dell'indice ISEE.

b) Proposta di concordato minore

I soggetti che si trovano in una situazione di sovraindebitamento, con l'**esclusione del consumatore**, possono presentare tramite l'OCC ai creditori una proposta di concordato minore quando il piano permette di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale. Fuori da questo caso, la proposta di concordato minore può essere fatta quando viene previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in modo apprezzabile la soddisfazione dei creditori. L'OCC svolge in tal senso un ruolo fondamentale, poiché presenta la domanda, predispone il piano e la proposta di concordato minore (art. 75 – art. 76) e, infine, cura l'esecuzione del procedimento come ausiliario del giudice (art. 78).

Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. È pertanto richiesta la maggioranza assoluta dei crediti calcolata sulla base dell'elenco dei creditori e dei crediti.

Nel caso in cui vi siano contestazioni in merito alla convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato quando ritiene che il credito dell'opponente può ricevere un soddisfacimento non inferiore a quello che otterrebbe in caso di liquidazione giudiziale per effetto dell'esecuzione del piano. Rispetto alla disciplina vigente, è tuttavia inibito al creditore che abbia colpevolmente determinato o aggravato la situazione di indebitamento, di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, o di far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore (art. 74).

c) Liquidazione controllata

Il Codice della crisi e dell'insolvenza ha rinominato l'istituto della "liquidazione del patrimonio" attualmente disciplinato dalla Legge n. 3/2012 in "liquidazione controllata".

Tale procedura è esperibile dai soggetti in crisi e insolventi non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, su istanza non solo dell'interessato, ma anche dei creditori e del p.m., in quest'ultimo caso, per le sole imprese. Il Tribunale non vaglia più l'assenza di atti di frode, quale condizione per l'apertura. La fase esecutiva, affidata al liquidatore, è assai più dettagliata e risolve diversi dubbi interpretativi della previgente disciplina. Al termine, l'esdebitazione può essere automatica e non è riservata alle sole persone fisiche come nella previgente disciplina.

Il Codice della crisi disciplina la liquidazione controllata agli artt. 268-281, subito dopo le disposizioni sulla liquidazione giudiziale, alla quale deve ritenersi più affine. Gli altri istituti del sovraindebitamento, la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore, infatti, sono collocati prima del concordato preventivo (articoli 65-83). La linea di demarcazione fra questi due istituti emerge anche dalla sistematica del codice: mentre le procedure di sovraindebitamento "minori" costituiscono strumenti alternativi del solo debitore, la liquidazione controllata, al pari dell'attuale fallimento, costituisce lo strumento residuale per la definizione della crisi da sovraindebitamento aperto all'iniziativa di terzi. Ne conseguono condizioni di accesso meno stringenti rispetto alla ristrutturazione

dei debiti del consumatore e al concordato minore, poiché non costituisce un beneficio per il sovraindebitato, ma un'opportunità di liquidazione collettiva a favore di tutti i creditori.